



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve



SICUREZZA: ROMANO (SIULP), Plauso a Questore di Torino Giuseppe De Matteis. Politica ascolti la sua pacata e lucida analisi su fenomeno violenza nelle città.

Condividiamo, perché lo diciamo da tempo come Siulp, e per questo sosteniamo la lucida e pacata analisi fatta dal Questore di Torino Giuseppe De Matteis sul rischio di una incontrollata recrudescenza della violenza ad opera di alcuni stranieri che non riconoscono l'autorevolezza dello Stato a seguito di norme che, sebbene di alto profilo giuridico, di fatto si dimostrano inapplicabili per garantire la tutela della sicurezza dei cittadini e degli stessi operatori di polizia.

Ciò che accade quotidianamente nelle strade di Torino, ovvero che immigrati dediti alla criminalità sono ormai alla ricerca dell'uniforme per aggredire gli operatori, certi della totale impunità di cui godono a seguito dell'effetto salvifico che le norme varate purtroppo producono nell'ambito dell'applicazione quotidiana, non riguarda solo la città di Torino ma l'intero territorio nazionale.

Per questo condanniamo l'ennesimo tentativo di sfuggire dal problema reale, ovvero come fermare chi delinque nel nostro

FLASH nr. 33 – 2020

- **SICUREZZA: ROMANO (SIULP)**, Plauso a Questore di Torino Giuseppe De Matteis. Politica ascolti la sua pacata e lucida analisi su fenomeno violenza nelle città.
- Il nuovo decreto Covid 19 e la proroga dello stato di emergenza
- Iscrizione agli Albi professionali
- Multe sulla pec, il Garante per la privacy boccia le notifiche indiscriminate
- Appropriazione indebita per il dipendente che sottrae file con dati aziendali
- Riconosciuta la convivenza more uxorio ai fini del trasferimento per ricongiungimento familiare

Paese, cercando di etichettare l'analisi di un esperto Questore, qual è De Matteis, come una posizione pro o contro l'immigrazione.

Ciò che il Questore di Torino ha cercato di far emergere è solo la drammatica realtà con cui ci confrontiamo quotidianamente, ovvero che le norme con cui i poliziotti devono affrontare chi nel nostro Paese decide di delinquere anziché rispettare le regole della civile convivenza, sono inadatte.

Se in Italia abbiamo un'aggressione al personale in uniforme ogni tre ore e mezza è un dato incontrovertibile e non una sensazione di chi pone questi problemi. Così come il fatto che queste aggressioni sono opera di stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Così Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, commenta l'analisi fatta dal Questore di Torino circa l'impossibilità di dare maggiore sicurezza ai cittadini e ai propri poliziotti nonostante il numero esorbitante di arresti operati da quella questura sul terreno del contrasto alla criminalità diffusa, allo spaccio di sostanze stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione e ai reati predatori. Infatti sugli oltre 200 arresti mensili citati dal dott. De Matteis, ben il 65% di questi arrestati non rimane nelle patrie galere.

Un quadro desolante che, oltre a dimostrare l'inefficacia delle norme oggi disponibili per contrastare questa criminalità, sta creando frustrazione e disaffezione delle donne e gli uomini in uniforme.

La sensazione più diffusa è quella di essere diventati come don Chisciotte che combatteva contro i mulini a vento senza alcuna speranza di vincere la guerra.

Per questo, conclude Romano, nell'esprimere un plauso al Questore di Torino, facciamo l'ennesimo e ultimo appello alla politica perché si faccia carico di questi problemi dei cittadini e degli operatori di polizia.

Siamo al punto di non ritorno. Giacché o la politica elabora nuovi e più efficaci strumenti normativi – come ad esempio la previsione che chi aggredisce il personale in uniforme o chiunque svolga una *helping profession* deve andare in carcere, fosse anche solo per un mese – oppure le donne e gli uomini in uniforme saranno costretti a scendere in piazza per protestare e denunciare lo stato di totale abbandono in cui versano tutti coloro che hanno deciso di servire lo Stato e la collettività. E questo senza contare la gogna mediatica, strumentale e infondata come dimostrano anche gli ultimi accadimenti di Vicenza, a cui ogni volta che intervengono sono sottoposti. Questo stato di cose non può più essere tollerato.

Attendiamo con estrema e vigile attenzione la risposta che ci verrà data per continuare a garantire la sicurezza al nostro Paese e ai nostri cittadini. Diversamente la chiederemo a gran voce con tutti gli strumenti di lotta che la legge ci consente.

Roma, 12 agosto 2020

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Il nuovo decreto Covid 19 e la proroga dello stato di emergenza

Il Decreto legge n. 83/2020, pubblicato in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", Proroga sino al 15 ottobre 2020 lo "stato di emergenza", originariamente dichiarato a gennaio e che avrebbe dovuto avere una validità di sei mesi. Il provvedimento proroga termini e specifiche misure che interessano il mondo della sanità, della scuola e del lavoro consta anche di un allegato che fornisce un elenco dettagliato di disposizioni legislative (contenute nei provvedimenti adottati durante l'ultimo periodo, es. Cura Italia, Rilancio ecc.) i cui termini sono prorogati al 15 ottobre 2020.

Vengono prorogati i termini delle misure relative al reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché quelli per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l'assunzione degli specializzandi, per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. Ancora, la proroga coinvolge anche le innovazioni introdotte per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale, nonché per la disciplina delle aree sanitarie temporanee. Prolungate anche le novità inerenti l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale. Manterranno vigenza, inoltre, anche le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali, nonché quelle in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica.

La proroga investe anche i termini utili per richiedere il congedo parentale di cui al D.L. Cura Italia, poi rafforzato con il D.L. Rilancio. Di conseguenza, ci sarà più tempo anche per richiedere il bonus *baby sitter* di 1.200 euro che è possibile fruire in sostituzione del congedo.

Prorogate anche diverse misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività.

Il D.L., inoltre, interviene estendendo le disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale, sul potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà, sulla semplificazione in materia di organi collegiali.

Più tempo anche per le misure urgenti previste per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e di quelle per l'edilizia scolastica.

Rimane operativa anche la disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

Iscrizione agli Albi professionali

Iscrizione agli Albi professionali del personale che svolge attività tecnico- scientifica e professionale in relazione agli obblighi derivanti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Riportiamo il testo della circolare del Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli dell'11 agosto.

“La legge di cui in oggetto, come noto, ha dato corso, con l'adozione successiva di più decreti attuativi, al riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, novellando i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

In tale quadro -per quanto qui di specifico interesse è stato anche previsto che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

Medio tempore, da un lato, si è andato progressivamente chiarendo il quadro interpretativo delle norme in rilievo, grazie alle istruzioni del Ministero della Salute e dei pareri via via resi dai vari Ordini professionali interessati; dall'altro, in merito alla questione dei costi di iscrizione agli Albi professionali, si è introdotta, con il “Secondo Correttivo” al Riordino delle Carriere (decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172) e d'intesa con l'intero Comparto Sicurezza e Difesa, una modifica all'articolo 45, co. 30-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

In particolare, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, con circolare informativa prot. 986/fncf/fta e prot. 46/2019/AA dd, 19 luglio 2019, ha evidenziato che l'obbligo di iscrizione all'Albo sussiste in tutte le ipotesi in cui il Chimico svolga le mansioni elencate nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).

Analogamente per i Biologi, l'Ordine Nazionale Biologi ha sottolineato, in sede di analogo parere reso in merito (<https://www.onb.it/2018/12/29/chiarimenti-sulliscrizione-allalbo-dei-ricercatori>), che, ai fini dell'obbligo di iscrizione, *“il discrimine da prendere in considerazione non è la condizione giuridica in cui ci si trova (professore, ricercatore, assegnista di ricerca, ecc.) bensì la natura delle attività svolte che, se rientrano nell'elencazione prevista dall'art. 3 della legge 396/2967 e dall'art. 31 del D.P.R. 328/2001, obbligano all'iscrizione all'Albo”*.

Venendo all'art. 45, co. 30-quinquies, del dlgs. n. 95/2017 cit., la disposizione: introdotta in sede di approvazione del “Secondo Correttivo al Riordino delle Carriere” prevede che al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.

Premesso quanto sopra e tenuto conto del ruolo e dell'ambito di impiego, entro il termine del 30 settembre c.a. i funzionari tecnici dei ruoli dei Chimici e dei Biologi già in possesso della prescritta abilitazione all'esercizio della professione vorranno presentare l'istanza di iscrizione ai rispettivi Albi professionali. I funzionari tecnici dei medesimi ruoli non ancora in possesso della predetta abilitazione, invece, vorranno iscriversi alla prima sessione rispettivamente utile del relativo esame di Stato e provvedere nel minor tempo possibile a ogni successivo adempimento finalizzato al conseguimento dell'iscrizione all'Albo.

I relativi costi di iscrizione, a norma dell'art. 45, co. 30-quinquies, del citato dlgs. n. 95/2017, saranno rimborsati a domanda dell'interessato, da inoltrare, a cura dell'Ufficio di appartenenza, al locale Ufficio amministrativo-contabile, per il successivo inoltro alla

Prefettura-U.T.G. territorialmente competente, notiziando il Servizio personale tecnico-scientifico e professionale della Direzione centrale per le risorse umane ovvero, successivamente al compimento dell'attuazione del cd. atto ordinativo unico relativo al riassetto delle Direzioni e degli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza (dm. 6 febbraio 2020), ai competenti Servizi di gestione attiva della medesima Direzione centrale cui sarà ricondotta, per carriere e ruoli, l'amministrazione del personale che svolge attività tecnico- scientifica e professionale.

La domanda di rimborso dovrà essere corredata dall'autocertificazione concernente l'avvenuta iscrizione all'Albo e la ricevuta del versamento effettuato.

Le Prefetture-U.T.G. avranno cura di comunicare alla Direzione centrale per i Servizi di Ragioneria il fabbisogno complessivo occorrente per il pagamento degli importi, così da consentire l'accreditamento delle somme necessarie.

Ricevuto l'accreditamento, le Prefetture-U.T.G. provvederanno alla liquidazione del rimborso al personale interessato.

L'occasione è anche utile per confermare l'obbligo di iscrizione ai relativi Albi professionali per gli Psicologi e per gli Infermieri (inteso come Profilo professionale del Settore tecnico-sanitario del ruolo degli Ispettori tecnici), unitamente agli altri Profili professionali attivi nell'ambito del medesimo Settore sanitario (Prevenzione sui luoghi di lavoro, Riabilitazione motoria, Neurofisiopatologia, Radiologia medica, Audiometria, Laboratorio analisi), per i quali trova pure applicazione la previsione di cui all'art. 45, co. 30- quinquies, del citato dlgs. n. 95/2017, secondo le medesime modalità appena richiamate.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. ai fini della tempestiva attuazione delle presenti disposizioni, cui dovrà essere assicurata la massima diffusione, con comunicazione a tutto il personale qui interessato, anche se temporaneamente assente dal servizio per qualsiasi causa."

Multe sulla pec, il Garante per la privacy bocchia le notifiche indiscriminate

Il Garante per la privacy è recentemente intervenuto limitando la possibilità di notificare via Pec le contravvenzioni al codice della Strada.

A seguito dell'intervento del Garante, d'ora in poi, la ricerca dell'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario di un verbale, tramite il codice fiscale dell'interessato, può essere effettuata solo se questi è un professionista.

Questo e altri paletti suggeriti dal garante della Privacy sono stati recepiti dal ministero dell'Interno con la circolare 300/A/4027/20/127/9 dell'8 giugno 2020.

I paletti sono tre:

- la ricerca in base al codice fiscale della persona fisica intestataria di un veicolo è consentita solo quando essa è un professionista o nei rari casi in cui si ha certezza che, al momento dell'infrazione, il mezzo veniva utilizzato in un'attività d'impresa (in pratica, accade solo quando il conducente viene fermato subito);
- in ogni caso, le ricerche per codice fiscale "massive e indiscriminate" non sono consentite, perché occorre sempre la «valutazione del singolo caso e delle concrete modalità di utilizzo del veicolo», quindi sembra di capire che occorra motivare la scelta di tale modalità di ricerca;
- non è obbligatoria la notifica via pec quando il codice fiscale ricercato risulta abbinato a un indirizzo pec di «chiara matrice aziendale».

La preoccupazione principale del Garante è di evitare che il messaggio con la notifica possa essere letto da chi lavora assieme al destinatario. Il problema si pone soprattutto per le imprese individuali quando la ricerca avviene in base al codice fiscale, perché in questo caso il codice della persona fisica coincide con quello dell'impresa. Situazione di fatto analoga è quella del professionista, per il quale però la notifica via pec resta possibile anche dopo una ricerca per codice fiscale.

Appropriazione indebita per il dipendente che sottrae file con dati aziendali



Scatta l'appropriazione indebita per il dipendente che sottrae dal computer aziendale i files contenenti dati informatici, provvedendo alla successiva cancellazione e alla restituzione del Pc formattato. La Corte di cassazione, con la sentenza 11959/2020, ha respinto il ricorso contro la condanna per il reato, previsto dall'articolo 646 del Codice penale, a carico dell'imputato.

Il ricorrente, dipendente di una società, aveva dato le sue dimissioni ed era stato assunto da una compagine, costituita di recente, che operava nello stesso settore del precedente datore di lavoro.

Prima del congedo, l'imputato aveva restituito il notebook aziendale, che gli era stato affidato nel corso del rapporto di lavoro, con l'hard disk formattato, senza traccia dei dati informatici che erano presenti in origine, che venivano poi ritrovati su dati da lui utilizzati.

La difesa contestava il verdetto perché la Corte d'Appello aveva considerato i dati informatici come cose mobili, Ma la Cassazione, pur consapevole di orientamenti differenti, ha ritenuto di valorizzare la capacità dei file di essere trasferiti da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete di internet per essere inviato da un sistema dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti. In più il file può essere custodito in ambienti virtuali, corrispondenti ai luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici. Si tratta di caratteristiche che confermano, precisano i giudici, il presupposto logico della possibilità di sottrarre o appropriarsi dei dati informatici.

Per questo, anche in assenza, della apprensione materialmente percepibile del file in sé, questo va considerato una cosa mobile.

La sentenza 11959/2020 della Cassazione, dunque, riconosce la natura di "cosa mobile" a un file e amplia le fattispecie astrattamente contestabili per condotte di "sottrazione" elettronica.

Questo orientamento della Cassazione rende possibile, in teoria, contestare all'imputato anche la violazione dei reati contro il patrimonio in tutte quelle condotte che attingono oggetti informatici. Dunque, un capo di imputazione potrebbe estendersi ben oltre l'appropriazione indebita (caso di cui si occupa la sentenza), fino a raggiungere anche il furto, il riciclaggio, la ricettazione, la rapina e – da non sottovalutare – l'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità (articolo 61, comma 1, numero 7 del Codice penale).

Questa possibilità ha notevoli implicazioni nei casi di violazioni della proprietà intellettuale che la legge sul diritto d'autore sanziona blandamente ma che – come nella vicenda dei gruppi Telegram che fanno circolare copie illecite di periodici e quotidiani – provocano danni molto ingenti.

Nello stesso tempo, però, la sentenza crea un contrasto con la posizione, più volte espressa dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sulla natura non patrimoniale dei dati in questione.

La sentenza, infatti, introduce il tema del ruolo del valore economico dei dati oggetto della condotta illecita ai fini della qualificabilità come cosa mobile. In altri termini: rientrerebbero nella nozione di res tutti i dati o solo quelli suscettibili di valorizzazione economica?

Se l'opzione fosse (come parrebbe ragionevole) la seconda, allora si dovrebbe risolvere un'altra questione: la possibilità di considerare i dati personali definiti tali dal Regolamento Ue 679/2016 come cosa mobile suscettibile di avere un valore economico. Se la risposta fosse positiva, da un lato ci sarebbe una ulteriore possibilità di sanzionare condotte fraudolente di acquisizioni di dati personali da parte di piattaforme e fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Dall'altro, però, si cristallizzerebbe una nozione di dato personale come "cosa commerciabile" che il Garante privacy ha, con più di qualche ragione, ritenuto non accettabile.

Riconosciuta la convivenza more uxorio ai fini del trasferimento per ricongiungimento familiare

Dalla giurisprudenza del Tar Calabria un'interessante ed utile pronuncia in materia di rilevanza della famiglia di fatto rispetto alle vicende dei trasferimenti dei dipendenti e, in modo particolare, dei militari.

Co la sentenza n. 321 del 10 maggio 2019, Il citato Tribunale ha chiarito che se è vero che nessuna norma ha mai cancellato le differenze ontologiche tra la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio, è altrettanto vero che la necessità di tutelare i diritti individuali dell'uomo in tutte quelle formazioni sociale ove si svolge la sua personalità impone di assegnare una rilevanza giuridica anche alla famiglia di fatto.

Il caso trattato nella sentenza riguarda il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare presentata da un'appartenente all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma, ma è evidente che, per i principi esposti, può ritenersi applicabile ad una più ampia platea di dipendenti e, dunque, ad un più vasto insieme di casi simili.

Nel caso in commento, l'inammissibilità della domanda di ricongiungimento viene pronunciata con riferimento esclusivo alla condizione di convivente more uxorio dell'appuntato: l'amministrazione non contesta che il dipendente conviva stabilmente e neppure frapponne ragioni di ordine organizzativo.

Dunque, la questione verte solo sull'interpretazione da dare all'istituto del ricongiungimento familiare in ambito militare con riferimento, in particolare, alla possibilità di applicarlo ai conviventi.

Il Tar da ragione al militare, facendo notare che la Corte Costituzionale ha evidenziato la necessità di dare tutela ai diritti individuali dell'uomo in tutte le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, chiarendo che per formazione sociale si deve intendere ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, ponendo così le basi per il riconoscimento della rilevanza giuridica della famiglia di fatto.

In sostanza, sussiste un principio di libertà individuale nella scelta del modello familiare, che si riflette anche sulle vicende amministrative riguardanti la mobilità del personale e che, in ultima analisi, contribuisce a rinforzare la tutela del diritto all'unità familiare nella sua accezione più ampia.

Per altro, tornando in conclusione un attimo più da vicino sulla posizione dell'appartenente all'Arma, una specifica Circolare chiaramente stabilisce che al militare convivente devono essere applicate le norme regolamentari previste per l'ammogliato, se egli possa dimostrare una convivenza more uxorio.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare
Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

DURATA 120 MESI • TAN 3,70 %	RATA	NETTO RICAVO	TAE ¹
	314,00	30.085,28	4,75
	210,00	20.035,15	4,85
	127,00	12.062,07	4,95

1) Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare specifica offerta e dimostrare il ricavo del lavoro Stsp.

IN CONVENZIONE CON IL SIULP

- CESSIONE DEL QUINTO
- PRESTITO CON DELEGA
- PRESTITI PERSONALI
- PRESTITI PENSIONATI

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

INIZIATIVA GENERALE ROMA
Via A. Moro, 132B - 00187
+ Fax: 06 89999222 + info@eurocqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

EUROCQS è un'entità di diritto privato, costituita in forma di società per azioni con sede in Roma, in via A. Moro, 132B, tel. 06/89999222. Il capitale sociale è pari a € 1.000.000.000. Eurocqs è una società a partecipazione paritetica tra il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale e il Gruppo Bancario Cassa di Roma. Eurocqs è una società a partecipazione paritetica tra il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale e il Gruppo Bancario Cassa di Roma. Eurocqs è una società a partecipazione paritetica tra il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale e il Gruppo Bancario Cassa di Roma. Eurocqs è una società a partecipazione paritetica tra il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale e il Gruppo Bancario Cassa di Roma.

